

dall'altra parte, i reati fiscali.

In questo senso, il termine di rifugio fiscale è rimasto appropriato ed attuale per molti anni, fintanto che l'Ocse, o meglio la sua agenzia specializzata antiriciclaggio (Gafi/Fatf), non ha colmato anche questa lacuna. L'intera strategia antiriciclaggio venne codificata mediante le cosiddette 40 Raccomandazioni antiriciclaggio, varate il 14 luglio 1989, alle quali si aggiunsero poi, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, anche 8 Raccomandazioni contro il finanziamento del terrorismo.

Nel 2003 le Raccomandazioni vennero modificate, inserendo fra i reati pregressi del reato di riciclaggio anche le frodi fiscali e doganali nonché il contrabbando professionale riguardanti la fiscalità indiretta, in particolare le frodi all'Iva. Mentre i Paesi membri dell'Unione Europea già conoscevano la punibilità del riciclaggio del provento di infrazioni fiscali, la medesima strategia faticò a farsi strada. Infatti, bisognerà attendere fino al 16 febbraio 2012 affinché l'Ocse inserisse fra i reati pregressi del riciclaggio anche i reati fiscali gravi nel settore della fiscalità diretta. I delegati dei rifugi fiscali affiliati all'Ocse, dopo anni di resistenza, ottennero perlomeno che i reati fiscali pregressi fossero limitati ai reati fiscali gravi (*serious tax crimes*) e che la definizione di reato fiscale grave venisse lasciata all'autonomia dei singoli legislatori nazionali. Il 1° luglio 2013 Singapore ha codificato nel proprio diritto nazionale questa Raccomandazione dell'Ocse. La Svizzera vi provvede mediante un progetto varato dal suo Governo il 13 settembre 2013 e che si trova attualmente al vaglio del Parlamento, per cui la sua entrata in vigore potrebbe ritardarsi fino al 2016 o al 2017. Ci si attendono per quella data, a cascata, la revisione della Legge federale antiriciclaggio, dell'Ordinanza antiriciclaggio dell'Autorità di vigilanza (Finma) ed anche di uno strumento specifico al sistema antiriciclaggio svizzero, ossia la cosiddetta Convenzione di diligenza delle banche, varata il 1° luglio 1977.

Il progetto del Governo Svizzero modifica l'elenco dei reati pregressi previsto dall'art. 305bis del Codice Penale Svizzero, che prevede la punibilità del riciclaggio. Pertanto, figureranno quali reati pregressi, assieme ai crimini, ossia i reati pa-

3.2.5 Antiriciclaggio in Svizzera

Nei rifugi fiscali anche storicamente meno cooperativi come Liechtenstein, Singapore e la Svizzera, il Legislatore ha sempre mantenuto una separazione impermeabile fra la punibilità del riciclaggio del provento di reati di diritto comune, come la truffa, l'appropriazione indebita, la corruzione, i traffici illeciti e simili, da una parte e,

trimoniali, la corruzione, il traffico di stupefacenti e simili, anche le frodi fiscali aggravate, ossia tutte le infrazioni fiscali commesse mediante l'utilizzazione di documenti falsi, come ad esempio bilanci, conto perdite e profitti, contratti, dati di contabilità, fatture e simili, a condizione che l'importo sottratto effettivamente al fisco nel corso di un singolo periodo fiscale sia pari o superiore a Chf 200'000.--. Ci si può attendere una cruenta battaglia parlamentare riguardo a questo importo.

Intanto però, se la codificazione di questa Raccomandazione del Gafi dovesse avvenire, come lo propone il Consiglio Federale Svizzero, mediante la modifica del Codice penale, le conseguenze a cascata sarebbero devastanti: anzitutto sarebbero toccati non soltanto gli evasori fiscali stranieri, ma anche quelli svizzeri, in secondo luogo scatterebbe l'obbligo di comunicazione all'Ufficio federale antiriciclaggio (Mros/Financial Intelligence Unit), in terzo luogo nascerebbero colossali difficoltà di applicazione dovute al fatto che gli intermediari finanziari si troverebbero nella quasi impossibile situazione di dover stabilire aprioristicamente la sussistenza o meno di sospetti concreti di frode fiscale da parte di contribuenti sottoposti a regimi fiscali diversi a seconda del Cantone di residenza nonché a seconda degli Stati alla sovranità fiscale dei quali sono o sono stati sottoposti.

Ovviamente, come per ogni reato di diritto penale comune, è esclusa ogni applicazione retroattiva, per cui nessun intermediario finanziario operante in Svizzera potrà essere perseguito per atti compiuti prima dell'entrata in vigore della pu-

nibilità del riciclaggio del provento di frodi fiscali aggravate. Diventerà però punibile, dopo l'entrata in vigore di questa norma, anche riguardo a quei patrimoni di cui per anni conobbe o perlomeno sospettò il carattere di illiceità fiscale.

Si apre, in questo settore, un periodo di incertezza giuridica di cui faranno le spese gli intermediari finanziari operanti in Svizzera e, ovviamente, anche gli evasori fiscali clienti di banche, gestori patrimoniali, fiduciari e simili operanti in territorio svizzero. Da parte di questi ultimi ci si dovrà attendere un atteggiamento di particolare prudenza poiché, oltre ad esporsi a rischi penali, si espongono anche agli interventi da parte dell'Autorità di vigilanza (Finma), che dispone di strumenti indagatori e sanzionatori particolarmente efficaci.

L'entrata in vigore di questa nuova norma estenderà immediatamente le possibilità di scambio di informazioni e di documenti bancari contabili e commerciali da parte delle Autorità svizzere a favore di procedimenti penali avviati all'estero per titolo di riciclaggio del provento di frodi fiscali aggravate. Croce e delizia per i giuristi, che dovranno esaminare di volta in volta se il comportamento perseguito all'estero sarebbe perseguibile secondo il diritto svizzero se, per ipotesi, fosse stato commesso in territorio svizzero.



Per articoli di approfondimento
www.edicola24.ilsole24ore.com/rientrocapitali2014